Pensione Garantita

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione

Iscritto all'apposito albo tenuto dalla COVIP con il n. 5049

Documento sulle rendite (integrato con le informazioni relative alle Altre prestazioni)

I. Prestazione pensionistica erogata sottoforma di rendita vitalizia

A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale e delle eventuali somme già liquidate a titolo di anticipazione o di riscatto parziale. L'aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:

- una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata;
- una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5 o 10 anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata (ovvero alle persone da lui designate). Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia.

Determinazione dell'ammontare della rendita

L'importo della rendita vitalizia si ottiene moltiplicando il capitale maturato alla data di accesso alla prestazione, diminu ito della eventuale parte di prestazione da erogare sotto forma di capitale e delle eventuali somme già liquidate a titolo di anticipazione o di riscatto parziale, per il coefficiente di conversione in rendita in vigore alla data di accesso alla prestazione, e dividendo il risultato così ottenuto per mille. I coefficienti di conversione del capitale in rendita attualmente in vigore sono riportati, all'interno delle condizioni generali di contratto, nella "Tavola 1 dei Coefficienti di conversione del capitale costitutivo della rendita in rendita vitalizia rivalutabile".

I coefficienti di conversione del capitale in rendita determinano l'importo della rendita assicurata iniziale.

Erogazione della rendita

La rendita è erogata annualmente e in modo posticipato. In alternativa, l'aderente può chiedere per iscritto alla Compagnia, contestualmente alla richiesta di liquidazione della prestazione pensionistica, che la rendita sia erogata con rateazione mensile, o trimestrale, o semestrale.

Il pagamento della rendita viene eseguito da GamaLife - Companhia de Seguros de Vida, S.A - Rappresentanza Generale per l'Italia mediante bonifico bancario o assegno circolare alla scadenza delle rate convenute.

Rivalutazione della rendita

In fase di erogazione della rendita vitalizia e/o delle rendite di opzione, la Compagnia riconosce una rivalutazione annua della prestazione assicurata derivante dalla gestione degli investimenti denominata Fondo V.I.P.. Tale gestione è separata dalle altre attività della Compagnia ed è disciplinata da apposito regolamento riportato nelle condizioni generali di contratto.

A) Misura della rivalutazione

La Compagnia determina, entro il 28 febbraio di ciascun anno, la misura annua di rivalutazione da attribuire al contratto per l'anno precedente. Tale misura si ottiene moltiplicando il rendimento annuo della gestione separata Fondo V.I.P., per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata. Tale aliquota non può essere inferiore all'80%.

Per i contratti con ricorrenza annua compresa tra il 1° gennaio e il 28 febbraio di ogni anno, la misura di rivalutazione è determinata in base al rendimento annuo lordo della gestione separata Fondo V.I.P. realizzato nel secondo anno antecedente quello di calcolo.

Per i contratti con ricorrenza annua compresa tra il 1° marzo e il 31 dicembre di ogni anno, la misura di rivalutazione è determinata in base al rendimento annuo lordo della gestione separata Fondo V.I.P. realizzato nell'anno antecedente quello di calcolo.

B) Modalità di calcolo della rivalutazione

La rendita rivalutata sarà calcolata sommando alla rendita in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto moltiplicando detta rendita per la misura di rivalutazione, come descritta al punto A). La rivalutazione della rendita assicurata è acquisita in via definitiva e sarà comunicata ogni anno.

Opzione di rendita
L'aderente può chiedere, contestualmente alla richiesta di liquidazione della prestazione, che l'importo della rendita vitalizia rivalutabile sia calcolato sulla base dei coefficienti di conversione in rendita riportati, all'interno delle condizioni generali di contratto, nella "Tavola 2 dei Coefficienti di conversione del capitale costitutivo della rendita in rendita vitalizia rivalutabile", collegata alla gestione separata GL Style.
I coefficienti riportati nella Tavola 2 sono quelli attualmente in vigore e determinano l'importo della rendita assicurata iniziale, comprese le rendite reversibile e certa.

Rivalutazione della rendita di opzione
In fase di erogazione della rendita vitalizia (o della rendita reversibile o certa), la Compagnia riconosce una rivalutazione annua della prestazione assicurata derivante dalla gestione degli investimenti denominata GL Style.

A) Misura della rivalutazione
La Compagnia determina, entro il 28 febbraio di ciascun anno, il rendimento annuo lordo della gestione separata GL Style realizzato nel periodo di osservazione che va dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.
La misura annua di rivalutazione è determinata:
- moltiplicando il rendimento annuo lordo per un'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata. Tale aliquota non può essere inferiore all'80%;
- diminuendo tale risultato del tasso tecnico dell'1,00%, già conteggiato nel calcolo del premio;
- scontando tale risultato per il periodo di un anno al tasso tecnico dell'1,00%.

Per i contratti con ricorrenza annua compresa tra il 1° gennaio e il 31 marzo di ogni anno, la misura di rivalutazione è determinata in base al rendimento annuo lordo della gestione separata GL Style realizzato nel periodo di osservazione conclusosi il 31/12 del secondo anno antecedente quello di calcolo.
Per i contratti con ricorrenza annua compresa tra il 1° aprile e il 31 dicembre di ogni anno, la misura di rivalutazione è determinata in base al rendimento annuo lordo della gestione separata GL Style realizzato nel periodo di osservazione conclusosi il 31/12 precedente alla data di calcolo.

B) Modalità di calcolo della rivalutazione
La rendita rivalutata è calcolata sommando alla rendita in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto moltiplicando detta rendita per la misura di rivalutazione, come descritta al punto A). La rivalutazione della rendita assicurata è acquisita in via definitiva e sarà comunicata ogni anno.

II. Le nuove prestazioni pensionistiche alternative alla rendita vitalizia introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 che ha modificato l'art. 11 del D.Lgs 252/2005

Norme generali
L'art. 11 comma 3-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 introduce nuove tipologie di prestazioni pensionistiche **che possono essere erogate in alternativa alla rendita vitalizia**.

Nello specifico, le prestazioni pensionistiche di cui l'aderente potrà disporre sono:
- **la rendita a durata definita;**
- **i prelievi liberamente determinabili;**
- **erogazione frazionata del montante accumulato.**

Le nuove prestazioni pensionistiche non sono tra loro cumulabili e, una volta avviata l'erogazione, non possono essere revocate dall'aderente. Il pagamento delle prestazioni viene eseguito da GamaLife - Companhia de Seguros de Vida, S.A - Rappresentanza Generale per l'Italia mediante bonifico bancario.

Nella fase di erogazione della prestazione, il beneficiario non può versare ulteriore contribuzione alla forma pensionistica, né esercitare le prerogative individuali tipiche della fase di accumulo (ad es. trasferimenti, anticipazioni).

Cessata la fase di accumulo, nel caso in cui l'aderente richieda una delle prestazioni sopra elencate, verificato che l'aderente stesso abbia maturato i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, la Compagnia investirà il montante maturato in una polizza di ramo I collegata, a seconda della linea di investimento scelta dall'aderente all'atto della richiesta della prestazione, o alla gestione separata "Fondo V.I.P." o, in alternativa, alla gestione separata "GL Style".
In difetto di indicazioni da parte dell'aderente, la Compagnia investirà il montante maturato in una polizza di ramo I collegata alla gestione separata "GL Style".
Il montante che residua a seguito del pagamento delle singole prestazioni, corrispondente alla riserva matematica di ciascun aderente, sarà aggiornato prendendo a base, se positivo, il rendimento realizzato dalla suddetta gestione separata al quale verrà applicato un costo pari al 20% del rendimento stesso.
In caso di decesso dell'aderente nella fase di erogazione della prestazione, ai beneficiari designati verrà riconosciuto un capitale almeno pari al montante costitutivo della prestazione, ridotto degli importi già erogati a favore dell'aderente fino

alla data del decesso.

L'aderente può chiedere per iscritto alla Società la conversione del montante residuo in rendita vitalizia. La conversione avrà effetto dalla rata successiva purché la richiesta pervenga alla Società con un preavviso di almeno 90 giorni rispetto alla data di erogazione della rata stessa.

Di seguito si riportano le caratteristiche delle nuove prestazioni pensionistiche complementari facoltative.

- ✓ **Rendita a durata definita (disponibile dal 1° luglio 2026)**

Definizione
La rendita a durata definita è una prestazione pensionistica erogata per un periodo di tempo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario.

Criteri di determinazione della durata
Ai fini della determinazione della durata, la vita attesa residua corrisponde alla differenza, espressa in anni interi, tra la speranza di vita - determinata dall'ISTAT - e l'età del beneficiario rilevate al momento della richiesta della prestazione. Il numero di anni di durata della prestazione è arrotondato per difetto.

Modalità di calcolo delle rate
La rata annuale viene determinata rapportando il montante accumulato alla data di esercizio dell'opzione al predetto numero di anni interi della vita attesa residua. L'importo di ciascuna rata non è fisso poiché varia in funzione dei risultati della gestione finanziaria.

Periodicità di erogazione
L'erogazione della prestazione verrà effettuata con frequenza trimestrale, semestrale o annuale dal momento dell'accettazione della richiesta e la prima rata verrà erogata, secondo le tempistiche indicate nel Regolamento, all'avvenuta verifica del possesso dei requisiti.

Esempio illustrativo
Assumendo una speranza di vita residua di 17 anni ed un montante accumulato di € 204.000, avremo una rendita a durata definita pari a € 12.000 annui (corrispondente alla formula: Montante accumulato / Aspettativa di vita residua), che verrà erogata sulla base della frequenza scelta dall'aderente al momento della richiesta della prestazione. Il montante che residua dal pagamento di ciascuna rata di rendita continua a rimanere investito presso la gestione finanziaria scelta dall'aderente con un rendimento variabile anno per anno.

Quanto sopra riportato è a titolo puramente esemplificativo. Gli importi rappresentati sono al lordo della fiscalità e sono espressi in termini reali. Il rendimento indicato è ipotetico, non costituisce previsione e potrebbe risultare differente da quello effettivamente maturato al momento della richiesta della prestazione. Si tenga inoltre in considerazione che la posizione individuale è soggetta a variazioni in conseguenza della variabilità dei rendimenti effettivamente conseguiti dalla gestione e che le prestazioni pensionistiche sono soggette a tassazione.

Rischi della prestazione
Il beneficiario supporta il rischio:

I. di un importo di rate non garantito. Se il comparto di investimento subisce perdite, il montante disponibile si riduce e le rate future saranno più basse;
II. che la durata della propria vita sia superiore alla speranza di vita con conseguente esaurimento del capitale disponibile.

- ✓ **Prelievi liberamente determinabili (disponibile dal 1° luglio 2026)**

Definizione
Si intende una prestazione costituita da prelievi che possono essere, tempo per tempo, richiesti nel limite della somma delle rate maturate e non riscosse di una rendita teorica figurativa (non reale) a durata definita.

Criteri di determinazione
I prelievi liberamente determinabili sono erogati tenendo conto del montante in gestione, con facoltà dell'aderente di sceglierne l'importo e la tempistica. Il montante non prelevato rimane investito nel comparto e continua a produrre rendimento.

Modalità di calcolo
Al fine di determinare l'importo massimo prelevabile, si prende a riferimento una rendita teorica figurativa (non reale) di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione, immediatamente erogabile e con frazionamento annuale. Tale rendita teorica figurativa rileva esclusivamente per il calcolo dell'importo massimo prelevabile.

Per evitare richieste eccessivamente frequenti per importi esigui, è stato definito un importo minimo erogabile che dovrà essere almeno pari a 5.000 € annui.

Periodicità di erogazione
Le prestazioni previste da tale opzione possono essere erogate con periodicità semestrale o annuale a scelta dell'Aderente.

Esempio illustrativo
Assumendo una speranza di vita residua di 17 anni ed un montante accumulato di € 200.000 verrebbe determinata una corrispondente rendita a durata definita (figurativa) pari a € 11.765 annui. Dopo il primo anno, l'aderente potrebbe richiedere fino a € 11.765, mentre non potrebbe richiedere alcun importo ulteriore. Se, alla fine del primo anno, decidesse di prelevare soltanto € 10.000, la parte non riscossa per tale primo anno (€ 1.765) resterebbe disponibile e si sommerebbe agli importi che matureranno negli anni successivi. Alla fine del secondo anno, ad esempio, l'importo massimo richiedibile sarà pari a € 13.530 (€1.765 non prelevati il primo anno, più € 11.765 maturati nel secondo anno). Il montante residuo, nonché il capitale maturato eventualmente non prelevato, continua a rimanere investito presso la gestione finanziaria scelta dall'aderente con un rendimento variabile anno per anno.

Quanto sopra riportato è a titolo puramente esemplificativo. Gli importi sono al lordo della fiscalità e sono espressi in termini reali. I rendimenti sono ipotetici, non costituiscono previsione e potrebbero risultare differenti da quelli effettivamente maturati al momento della richiesta della prestazione. Si tenga inoltre in considerazione che la posizione individuale è soggetta a variazioni in conseguenza della variabilità dei rendimenti effettivamente conseguiti dalla gestione e che le prestazioni pensionistiche sono soggette a tassazione.

Rischi della prestazione
Il beneficiario supporta il rischio che:

I. in periodi di rendimento negativo il montante si riduce e il massimo prelevabile può risultare inferiore;
II. un'eccessiva concentrazione dei prelievi nella fase inziale comporta il rischio di ottenere una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

- ✓ **Erogazione frazionata del montante accumulato (disponibile dal 31 ottobre 2026*)**
  **Rinvio introdotto dalla Legge 112/2026 di conversione del D.L. 62/2026.*

Criteri di determinazione
L'erogazione frazionata della prestazione non è collegata alla vita attesa residua del beneficiario. La durata del periodo di erogazione è scelta dall'aderente tenendo conto del limite normativo secondo cui il periodo di erogazione non può essere inferiore a cinque anni.

Modalità di calcolo
L'importo da erogare viene calcolato, con riferimento alla data di liquidazione di ciascuna rata, dividendo il montante disponibile a tale data per il numero di rate ancora da erogare. Il montante residuo resta comunque investito fino al completo esaurimento dell'erogazione della prestazione.

Periodicità di erogazione
L'erogazione della prestazione verrà effettuata con frequenza trimestrale, semestrale o annuale dal momento dell'accettazione della richiesta e la prima rata verrà erogata, secondo le tempistiche indicate nel Regolamento, all'avvenuta verifica del possesso dei requisiti.

Al momento dell'esercizio dell'opzione, l'aderente deve indicare il numero di anni di durata dell'erogazione che non potrà essere inferiore a 5 anni.

La Compagnia si riserva la facoltà di prevedere un importo minimo per singola rata, al di sotto del quale potrebbe non essere ammessa la cadenza scelta. Non è possibile modificare la durata o la periodicità dopo l'avvio dell'erogazione, salvo conversione in rendita vitalizia.

Esempio illustrativo
Ad esempio, un aderente con un montante di € 300.000 sceglie di frazionare l'erogazione del montante accumulato in un periodo pari a 10 anni. Il tal caso, ipotizzando la richiesta di un'erogazione annuale della prestazione, si avrebbe un importo della prima rata annuale pari a € 30.000 (ipotesi di rendimento iniziale del comparto pari allo 0%). Gli importi delle rate annuali che verranno erogati negli anni successivi, dipenderanno dal montante residuo disponibile che continua a rimanere investito presso la gestione finanziaria scelta dall'aderente con un rendimento variabile anno per anno.
Quanto sopra riportato è a titolo puramente esemplificativo. Gli importi sono al lordo della fiscalità e sono espressi in termini reali. I rendimenti sono ipotetici, non costituiscono previsione e potrebbero risultare differenti da quelli effettivamente maturati al momento della richiesta della prestazione. Si tenga inoltre in considerazione che la posizione individuale è soggetta a variazioni in conseguenza della variabilità dei rendimenti effettivamente conseguiti dalla gestione e che le prestazioni pensionistiche sono soggette a tassazione.

Rischi della prestazione
L'importo della rata varia in relazione ai risultati ottenuti della gestione finanziaria del montante. Con riferimento alla prestazione, si evidenzia che un'eccessiva concentrazione dei prelievi nella fase inziale, comporta il rischio di ottenere una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

Periodo transitorio – Modalità operative
Le Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026 prevedono un periodo transitorio, non prorogabile oltre il 31 dicembre 2026, per consentire di adeguare in modo ordinato i sistemi e processi operativi interni. Durante tale periodo la Compagnia:

- è tenuto ad acquisire le richieste degli aderenti di accedere alle nuove prestazioni;
- può procedere alla liquidazione e all'erogazione delle prestazioni successivamente all'avvenuto adeguamento dei sistemi.

E' data inoltre facoltà all'aderente di revocare la propria scelta in qualsiasi momento prima che si proceda alla liquidazione del primo importo.

Documentazione
Per richiedere l'erogazione delle prestazioni è necessario inviare una comunicazione scritta con raccomandata A/R, allegando i documenti dettagliatamente descritti nell'Allegato A alle condizioni generali di contratto, al seguente indirizzo: GamaLife - Companhia de Seguros de Vida, S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Vita Previdenza - Via Benigno Crespi, 17 - 20159 - Italia.

Per i casi particolari o per intervenute modifiche legislative in materia, la Società si riserva di richiedere agli interessati ulteriori documentazioni in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.

Per agevolare l'invio delle richieste, sono disponibili e possono essere richiesti i fac-simile di domanda:
- presso GamaLife - Companhia de Seguros de Vida, S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Vita Previdenza - Via Benigno Crespi, 17 - 20159 Milano - Italia;
- sul sito internet della Compagnia www.gamalife.it;
- presso l'intermediario.